

Codice A1509A

D.D. 3 aprile 2017, n. 237

**L. n. 383/2000 e L.R. n. 7/2006 e s.m.i. Cancellazione dalla sezione territoriale dell'ambito provinciale di Torino del Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, dell'Associazione "Zaccheo" con sede legale nel Comune di Torino - C.F. 97715480014**

Visti:

- la legge 7 dicembre 2000 n. 383 recante "Disciplina delle associazioni di promozione sociale" che, tra l'altro, prevede l'istituzione di registri su scala regionale e provinciale cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della medesima legge, che svolgono attività, rispettivamente, in ambito regionale o provinciale;

- la L.R. 7 febbraio 2006, n. 7 e s.m.i. che istituisce il Registro regionale delle associazioni di promozione sociale della Regione Piemonte, il quale si articola in una Sezione regionale e in otto Sezioni provinciali demandando ad un successivo provvedimento provinciale la disciplina dei procedimenti relativi alla sezione di competenza;

- il Regolamento d'esecuzione previsto dall'articolo 8 della L.R. n. 7/2006, emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 12 giugno 2006, n. 5/R;

- la Circolare regionale n. 3/CLT del 20 novembre 2006, recante "Indirizzi operativi sulla gestione del Registro regionale delle associazioni di Promozione Sociale, istituito dalla L.R. n. 7/2006, e disciplinato dal Regolamento di cui al D.P.G.R. n. 5/R del 12 giugno 2006;

- la L.R. 29.10.2015 n. 23, con la quale è stato definito il riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) ed in particolare l'art. 8, comma 1, che prevede la riallocazione in capo alla Regione delle competenze in materia di associazioni di promozione sociale (allegato A);

- la D.G.R. n. 1-2692 del 23.12.2015, che ha fissato, ai sensi dell'art. 11 della stessa legge regionale, la decorrenza dell'esercizio delle funzioni a partire dal 1° gennaio 2016;

Dato atto che con DD n. 12 dell'11.1.2016, successivamente integrata con DD n. 204 dell'11.4.2016 e con DD n. 416 del 30.06.2016, è stata delegata ai Dirigenti in staff alla Direzione Coesione Sociale l'istruttoria dei procedimenti relativi, tra l'altro, alle attività afferenti alla funzione in materia di associazioni di promozione sociale;

Dato atto che la delega ai Dirigenti in staff alla Direzione Coesione Sociale, come specificata al punto precedente, è stata confermata fino al 31.12.2017, con D.D. n. 1124 del 30.12.2016;

Vista la D.D. n1-167/2010 dell'11701/2010 con la quale è stata iscritta al n.66/TO nella sezione territoriale di ambito provinciale di Torino del Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale —, l'associazione "Zaccheo" con sede legale nel Comune di Torino – C.F. 97715480014;

Visto l'art. 7, commi 5, della L.R. 7/2006, che prevede in modo esplicito i casi di cancellazione dal Registro regionale;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci del 19.02.2017, che l'associazione di promozione sociale in oggetto ha trasmesso all'ufficio competente in data 20.03.2017, ns. prot. n.13394/A1509A del 22.03.2017, dalla quale si evince che tale associazione ha deliberato il proprio scioglimento;

Vista l'istruttoria svolta dagli Uffici della Direzione Coesione Sociale aventi sede a Torino, i cui esiti sono stati comunicati dai funzionari estensori della bozza del presente provvedimento alla Dirigente responsabile del Settore;

Ritenuto pertanto di cancellare l'associazione in oggetto dalla sezione territoriale di ambito provinciale di Torino del Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale;

Dato atto che l'adozione del provvedimento di cancellazione dal Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale sopra individuata compete all'Amministrazione regionale, in quanto trattasi di istanza presentata dopo il 1° gennaio 2016;

Dato atto dell'avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in 120 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 15-3199 del 26/04/2016, con la quale è stata disposta la ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Coesione Sociale e l'omogeneizzazione dei termini di conclusione, per riallocazione in capo alla Regione, ai sensi dell'art. 8 comma 1, L.R. n. 23/2005, delle funzioni già esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana, prima dell'entrata in vigore della legge citata;

#### LA DIRIGENTE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro e alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare: art. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità, art. 14 "indirizzo politico - amministrativo", art. 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali";

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare: art.17 "Attribuzioni dei dirigenti" e art. 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi";

Vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e la corrispondente legge dello Stato 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Vista la legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte), in particolare: art. 95 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità" e art. 96 "Ruolo organico del personale regionale";

Viste la DD n. 12 dell'11.1.2016, la DD n. 204 dell' 11.4.2016 e la successiva DD n. 416 del 30.6.2016, con le quali sono state attribuite specifiche funzioni ai Dirigenti regionali ivi individuati,

Accertato che la delega ai Dirigenti in staff alla Direzione Coesione Sociale, come specificata al punto precedente, è stata prorogata fino al 31.12.2017, con DD. n. 1124 del 30.12.2016;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

Tutto ciò premesso,

#### DETERMINA

- di cancellare dalla sezione territoriale di ambito provinciale di Torino del Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale, l'Associazione "Zaccheo" con sede legale nel Comune di Torino – C.F. 97715480014
- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa

La cancellazione comporta la perdita dei benefici derivanti dall'iscrizione al registro regionale delle associazioni di promozione sociale.

Sarà cura dell'Amministrazione regionale inviare alla sopra indicata associazione idonea comunicazione dell'avvenuta cancellazione dal Registro, unitamente a copia del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e ai sensi dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

La Dirigente Regionale  
Dott.ssa Antonella CAPRIOGLIO